



COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze
Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI)
Tel. 055-819941- fax 055-819366
P. IVA: 01175240488

COPIA

SETTORE N. 1

SERVIZIO SETTORE 1 - SEGRETERIA, CONTROLLI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE

Registro Generale n. 571 del 15-11-2022

**Oggetto: COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO PER LE RISORSE
DECENTRATE ANNO 2022:INTEGRAZIONE DETERMINA N°128 DEL
08.03.2022**

Il Responsabile del SETTORE N. 1

RICHIAMATI:

- gli artt. 107,109,147-bis del D. Lvo n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il Regolamento di contabilità;
- il Decreto Sindacale N.9 dell'1.06.2022 con la quale si individuava la sottoscritta come Vicario del Responsabile del Settore I e di tutti i procedimenti relativi appartenenti alla competenza dei rispettivi Uffici e Servizi;

CHE con delibera C.C. N° 92 del 28.12.2021 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022 -2024;

VISTA la delibera G.C. N°1 del 05.01.2022 con il quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione parte contabile triennio 2022-2024;

VISTO il testo unico delle leggi sull'Ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 N° 267 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 N. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi e succ. mod e int;

PREMESSO che il testo unico sul pubblico impiego impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti, la costituzione del fondo per le risorse



decentrate è un atto di natura gestionale – le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenendo conto delle disponibilità economico finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno , le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli art. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 e risultano così suddivise in:

- **RISORSE STABILI** costituite ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 22.05.2018 da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 c. 2 del CCNL 22.1.2004 relative all'anno 2017 come certificate dal Revisore Unico dei Conti ed eventuali aumenti delle predette risorse così come definite dall'art. 67 comma 2 e comma 5 lettera a del CCNL 21.05.2018:

- **RISORSE VARIABILI** che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del fondo risorse decentrate e definite dall'art. 67 commi 3, 4 e 5 lettera b) del CCNL 21.05.2018;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione decentrata integrativa e che in riferimento alle relazioni sindacali è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40 c. 3 quinquies del D.lgs 165/2001 il quale prevede che la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali svolgere la contrattazione integrativa e che gli Enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti di contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle Regioni e agli Enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 N. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

ATTESO che la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all'Ente, in particolare al funzionario competente in materia di personale, mentre spetta all'organo politico di governo la valutazione in ordine all'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili" nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa del personale;

CONSIDERATO che l'art. 68 del CCNL 21.05.2018 recante le linee generali sull'utilizzo del fondo delle risorse decentrate ha precisato che il fondo delle risorse stabili deve garantire prioritariamente il finanziamento degli istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale come di seguito indicate:



a) progressione economica nella categoria al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti a quelle programmate in sede di contrattazione decentrata integrativa per i successivi anni;

b) quota di incremento della indennità di comparto nella misura indicata nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D. allegata all'art. 33 comma 4 lett. b) del CCNL 22.1.2004;

PRESO ATTO che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs 118/2011 che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo Nazionale per le obbligazioni derivanti dai rinnovi contrattuali dei dipendenti compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'Ente e quelli derivanti da eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedono il differimento degli effetti economici precisando successivamente che alla fine dell'Esercizio nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa sulla base di della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori le risorse destinate al finanziamento risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale anche nel corso dell'esercizio provvisorio e che pertanto la spesa riguardante il fondo per la politica delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce destinando la quota relativa alla premialità e al trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni destinati ad essere imputati nell'esercizio successivo;

VISTO l'art. 23 c. 2 del D.lgs 25 maggio 2017 N. 75 il quale prevede a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 N. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015 N. 208 è abrogato;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 75/2017 l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016 come costituito nel rispetto delle sopracitate disposizioni senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che le riduzioni del trattamento accessorio effettuate ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 e art. 1 comma 236 L. 208/2015 si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite 2016;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio Anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo anno 2020;

VISTO l'art. 33 del D.L. 34/2019 (cosiddetto Decreto Crescita) che a co2 testualmente recita: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1 i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali di fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente al lordo degli oneri riflessi a carico



dell'Amministrazione non superiore al valore soglia definito come percentuale differenziata per fascia demografica delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze previa intesa in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizi per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta inferiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 27 maggio 2017 N. 75 è adeguato in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018 del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018;

TENUTO CONTO che tale novità normativa relativamente al limite del fondo per la contrattazione integrativa va letta in stretta connessione alla prima parte del co.2 dello stesso art. 33 del D.L. 34/2019 che ha modificato radicalmente il sistema di calcolo delle facoltà assunzioni degli Enti locali prevedendo la possibilità di assunzioni oltre il tradizionale “turn over” dei dipendenti cessati dal servizio negli anni precedenti per gli Enti che si collocheranno al di sotto degli specifico “valori soglia” previsti da un D.P.C.M adottato d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni – Autonomie locali e l'obbligo di procedere ad un piano di rientro graduale al di sotto di tali valori soglia che dovrebbero concludersi entro il 2025 per gli enti che si collocheranno al di sopra i parametri previsti dallo stesso D.P.C.M.;

RICHIAMATO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020 recante “ Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni attuativo del co.2 dello stesso art. 33 del D.L. 34/2019 per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018 ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

DATO ATTO che il citato D.P.C.M ribadisce che: “Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del D.L.25.05.2017 N° 75 è adeguato in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L 34 del 2019 per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018 ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018”;

ACCERTATO che il personale in servizio al momento è inferiore al 31.12.2018 e che tenuto conto del personale previsto come assumibile nel programma del fabbisogno del personale 2022 – 2024 e nel piano occupazionale 2022 lo stesso rimarrà inferiore o pressoché invariato e che pertanto, non necessita di adeguamento in aumento o diminuzione;



PRESO ATTO che la Corte dei Conti Sez. Autonomie con deliberazione N° 19 Sez. Aut. 2018 depositata il 18 ottobre 2018 ha definitivamente chiarito che gli incrementi del fondo risorse decentrate previste dall'art. 67 comma 2 lettera a) e b) del CCNL Funzioni Enti Locali del 21 Maggio 2018 in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare al limite stabilito dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017;

VISTA la determina N.128 dell'8.3.2022 con cui è stato costituito il fondo delle risorse decentrate di parte stabile nella misura di € **152.493,39** di cui risorse stabili soggette al limite € **98.692,13** risorse stabili non soggette al limite € **5.383,43** ed è stato precisato che la somma massima utilizzabile per le indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative nel rispetto delle somme stanziare nel 2016 ammonta a € **48.417,83**;

RIBADITO che occorre procedere alla costituzione della parte stabile del fondo risorse stabili nonché della parte variabile;

RICHIAMATA la delibera G.C. N°36 del 25.05.2021 con la quale è stata modificata la macrostruttura dell'Ente;

DATO ATTO che per consolidato orientamento giurisprudenziale si intendono escluse dai vincoli le seguenti risorse:

1. eventuali risorse stabili residue non utilizzate negli anni precedenti (art. 68 comma 1 del CCNL 21.05.2018) in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo ma una mera traslazione di spesa di somme certificate ;
2. per analogia al punto precedente, eventuali economie derivanti dall'applicazione dello straordinario (art. 67 c. 3 lett.e) del CCNL 21.05.2018;
3. incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016;

VISTO il principio enunciato con deliberazione N° 6 /2018 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti: Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D.lgs 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526 della L.205 del 2017 erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per singoli lavori servizi e forniture non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli Enti pubblici dall'art. 23 comma 2 del D.lgs 75/2017;

VISTA la delibera G.C. N°94 dell'08.10.2022 esecutiva ai sensi di legge con la quale sono stati dettati indirizzi nei confronti della delegazione trattante di parte pubblica per la costituzione del fondo della contrattazione decentrata Anno 2022;

DATO ATTO che nessuna somma a titolo di risorse variabili pari all'1,2% del monte salari anno 1997 e nessuna integrazione (RIA personale cessato) viene prevista per l'anno 2022 nel rispetto del vincolo finanziari del tetto di spesa 2016;

CHE sono state accertate per l'anno 2022 risorse variabili derivanti da: risparmio straordinario Anno 2021 art. 67 comma 3 lettera e) del CCNL del 21.05.2018 pari a € **11.164,33**;



CHE sono state previste per l'anno 2021 risorse variabili non ricomprese nel tetto di spesa per l'erogazione di incentivi per funzioni tecniche pari a € **3.611,96** e incentivi per recupero evasione IMU pari a € **6.000,00** ;

RIBADITO di dover procedere alla costituzione della parte stabile del fondo nonché della parte variabile esclusivamente per la parte variabile non soggetta a discrezionalità da parte dell'Ente;

VISTO l'allegato schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate Anno 2021 destinato agli utilizzi di cui all'art. 68 del CCNL 21.05.2018 di cui al prospetto "**Allegato A**" nel rispetto dei vincoli tessé citate che costituisce parte integrante della presente determinazione;

RICHIAMATA la delibera G.C. N. 61 del 23.07.2021 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stata approvata la composizione della delegazione trattante di parte datoriale a parziale modifica della delibera G.C. N. 117/2019;

ATTESO che prima della sottoscrizione del contratto definitivo parte economica 20212 si provvederà ad acquisire il parere del Revisore Unico dei Conti in relazione al controllo sulla compatibilità dei costi di cui all'art. 40 bis comma 1 del D.lgs 165/2001 e succ. mod e int e dell'art. 5 CCNL 1.4.1999;

DATO ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267 del 18.08.2000;

ACCERTATO che non sussiste conflitto di interesse neppure potenziale tra il Responsabile del Settore che adotta l'atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e succ.

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. **DI COSTITUIRE** il fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 21.05.2019 per complessive € **173.269,68** ad integrazione della determinazione N°128 dell'08.03.2022 composto da risorse stabili soggette al limite per € **98.692,13**, da risorse stabili non soggette al limite di cui all'art. 67 lettera a e b per complessive € **5 383,43**, e somme variabili non soggette al limite pari a € **20.776,29** nonché € **48.417,83** per la remunerazione delle indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative il tutto meglio rappresentato nel prospetto "**Allegato A**" che costituisce parte integrante della presente determinazione;
3. **DI DARE ATTO** che la spesa rispetta il limite di cui all'art. 23 2° comma del D.lgs 75/2017 e succ. mod e int ;
4. **DI DARE ATTO** che il personale in servizio al momento è inferiore al 31.12.2018 e che tenuto conto del personale previsto come assumibile nel programma del



fabbisogno del personale 2021 – 2023 e nel piano occupazionale 2021 lo stesso rimarrà inferiore o pressoché invariato e che pertanto, non necessita di adeguamento in aumento o diminuzione del fondo come previsto dall'art. 33 comma 2 del D.L 34 del 2019 per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018 e dal D.P.C.M del 17.03.2020;

5. **DI DARE ATTO** che la spesa per il finanziamento degli istituti contrattuali previsti nel fondo per le risorse decentrate 2021 trova copertura per le somme previste per il finanziamento delle progressioni orizzontali e del comparto nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2022 ai capitoli per il pagamento delle retribuzioni e al cap. 4000 del bilancio di previsione 2022 (PEG 2022) tenendo conto dei principi contabili di cui all'art. 118/2011 e succ. mod e int e delle norme sul contenimento della spesa del personale di cui all'art. 1 comma 557 e seg. della Legge 296/2006 e succ. mod e int nonché del D.M. 17.02.2020;
6. **DI DARE ATTO** che le ulteriori risorse confluite nel fondo per incentivi funzione tecniche trovano copertura nei rispettivi capitoli relativi al finanziamento delle opere programmate e che gli incentivi per il recupero IMU trovano finanziamento nel capitolo pertinente del bilancio di previsione 2022 (PEG 2022) ;
7. **DI DARE ATTO** che prima della sottoscrizione del CCDI verrà acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti in relazione al controllo sulla compatibilità dei costi di cui all'art. 40 bis comma 1 del D.lgs 165/2001 e succ. mod. e int e dell'art. 5 CCNL 1.4.1999;
8. **DI TRASMETTERE** copia della presente alle O.O.S.S. e alle RSU;
9. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è il Vicario del Responsabile del Settore I la quale dichiara di non trovarsi in relazione al presente atto in una situazione di conflitto nemmeno potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e succ. mod e int;
10. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.lgs 33/2013 e succ. mod e int; nonché all'albo pretorio on line;
11. **DI DARE ATTO** che la firma del presente provvedimento equivale anche al rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267 del 18.08.2000;
12. **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento al fine di presentare rilievi in merito alla legittimità dell'atto può essere proposto ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio e entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Firenzuola, 15-11-2022

IL RESP. DEL SETTORE
F.to Zarrillo Antonia



COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze
Tel. 055-819941

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di determinazione in oggetto, esprime parere Favorevole di regolarità contabile dell'atto ai sensi art. 147-bis D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 19-11-2022

Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario
F.to BACCI FRANCESCO

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Firenzuola in data odierna ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Firenzuola, 21-11-2022

Il Responsabile del Procedimento
F.to Zarrillo Antonia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Firenzuola per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sopra riportata. Registro Pubblicazioni nr. 1161

Firenzuola, 07-12-2022

Il Responsabile del Procedimento
F.to Zarrillo Antonia

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Firenzuola,

IL RESPONSABILE

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa 2022	
DESCRIZIONE	2022
Risorse stabili	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)includo art. 32 c.1,2,7 art. 33 c.4 ecc.	€ 98.692,13
Art. 67 c.5 lett c) RIA personale cessato	
art.67 comma 2 lettera b)	€ 3.078,40
art.67 comma 2 lettera a) 83,20 per unità di personale destinate al 31.12.2015 a decorrere dal 31.12.2018 a valere per il 2019	€ 2.305,03
RIA EASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (QUOTA ANNUA) Art. 67 c.2 lett.c CCNL 2016-2018	€ 4.592,77
art.67 comma 2 lettera d) (recuperi di eventuali risorse erogate in eccesso su contratti di lavoro)	
Incremento valore medio di cui all'art. 33 comma 2 del D.L.34/2019	€ -
DECURTAZIONE FONDO -PARTE STABILE	-4.592,77
TOTALE RISORSE STABILI	€ 104.075,56
FONDO RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE di cui art. 23 comma 2 d.lgs 75/2017)(totale risorse stabili - art. 67 comma 2 lettera a) e b))	€ 98.692,13
art.67 comma 3 lettera a) (sponsorizzazioni - convenzioni-contributi)	
art.67 comma 3 lettera b) (piani di razionalizzazione)	
art.67 comma 3 lettera c) (RECUPERO EVASIONE ICI /IMU - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)	€ 6.000,00
Art.67 c.3 lett.a (attività non ordinariamente rese (ISTAT censimento)	
art. 67 comma 3 lettera e) economie fondo straordinario art. 14 del ccnl 1/04/1999	€ 11.164,33
art. 67 comma 3 lettera f) risorse art. 54 CCNL 14/9/2000 - destinazione quota spese notifiche per messo	
Art. 67 comma 3 lett. C) - Incentivi per funzioni tecniche	€ 3.611,96
art. 67 comma 3 lettera i) conseguimento di obiettivi e mantenimento definiti in programmazione (art. 15 comma 5)	
art. 67 comma 3 lettera j) (riservato a regioni a statuto speciale e città metropolitana)	€
RIA ED ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (Quota parte anno di cessazione (art. 63 comma 3 lett. D) CCNL 2016-2018	
art. 67 comma 3 lettera k) riservato al personale trasferito-unioni	€
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	
Totale Risorse variabili	€ 20.776,29
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di Posizione Organizzativa	48.417,83
Totale Risorse variabili SOGGETTE AL LIMITE	
TOTALE FONDO SOGGETTO AL LIMITE di cui art. 23 comma 2 dlgs 75/2017	€ 147.109,96
TOTALE FONDO ANNO 2022	€ 173.269,68



COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze
Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI)
Tel. 055-819941- fax 055-819366
P. IVA: 01175240488

COPIA

SETTORE N. 1

SERVIZIO SETTORE 1 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

DETERMINAZIONE

Registro Generale n. 632 del 13-12-2022

**Oggetto: COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO PER LE RISORSE
DECENTRATE ANNO 2022:INTEGRAZIONE DETERMINA N°128 DEL
08.03.2022 e DETERMINA N. 571 DEL 15.11.2022**

Il Responsabile del SETTORE N. 1

RICHIAMATI:

- gli artt. 107,109,147-bis del D. Lvo n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il Regolamento di contabilità;
- il Decreto Sindacale N.7 del 31.05.2022 con il quale si individuava il sottoscritto come Responsabile del Settore I;

CHE con delibera C.C. N° 92 del 28.12.2021 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022 -2024;

VISTA la delibera G.C. N°1 del 05.01.2022 con il quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione parte contabile triennio 2022-2024;

VISTO il testo unico delle leggi sull'Ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 N° 267 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 N. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi e succ. mod e int;

PREMESSO che il testo unico sul pubblico impiego impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate il quale rappresenta



il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti, la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale – le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenendo conto delle disponibilità economico finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno, le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli art. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 e risultano così suddivise in:

- **RISORSE STABILI** costituite ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 22.05.2018 da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 c. 2 del CCNL 22.1.2004 relative all'anno 2017 come certificate dal Revisore Unico dei Conti ed eventuali aumenti delle predette risorse così come definite dall'art. 67 comma 2 e comma 5 lettera a del CCNL 21.05.2018;

- **RISORSE VARIABILI** che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del fondo risorse decentrate e definite dall'art. 67 commi 3, 4 e 5 lettera b) del CCNL 21.05.2018;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione decentrata integrativa e che in riferimento alle relazioni sindacali è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40 c. 3 quinquies del D.lgs 165/2001 il quale prevede che la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali svolgere la contrattazione integrativa e che gli Enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti di contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle Regioni e agli Enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 N. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

ATTESO che la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all'Ente, in particolare al funzionario competente in materia di personale, mentre spetta all'organo politico di governo la valutazione in ordine all'entità delle risorse del fondo



per la parte definita “risorse variabili” nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa del personale;

CONSIDERATO che l’art. 68 del CCNL 21.05.2018 recante le linee generali sull’utilizzo del fondo delle risorse decentrate ha precisato che il fondo delle risorse stabili deve garantire prioritariamente il finanziamento degli istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale come di seguito indicate:

a) progressione economica nella categoria al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti a quelle programmate in sede di contrattazione decentrata integrativa per i successivi anni;

b) quota di incremento della indennità di comparto nella misura indicata nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D. allegata all’art. 33 comma 4 lett. b) del CCNL 22.1.2004;

PRESO ATTO che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs 118/2011 che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo Nazionale per le obbligazioni derivanti dai rinnovi contrattuali dei dipendenti compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'Ente e quelli derivanti da eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedono il differimento degli effetti economici precisando successivamente che alla fine dell'Esercizio nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori le risorse destinate al finanziamento risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale anche nel corso dell'esercizio provvisorio e che pertanto la spesa riguardante il fondo per la politica delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce destinando la quota relativa alla premialità e al trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni destinati ad essere imputati nell'esercizio successivo;

VISTO l’art. 23 c. 2 del D.lgs 25 maggio 2017 N. 75 il quale prevede a decorrere dal 1 gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale di ciascuna amministrazione pubblica di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 N. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015 N. 208 è abrogato;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 75/2017 l’importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell’anno 2016 come costituito nel rispetto delle sopracitate disposizioni senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;



CONSIDERATO che le riduzioni del trattamento accessorio effettuate ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 e art. 1 comma 236 L. 208/2015 si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite 2016;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio Anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo anno 2020;

VISTO l'art. 33 del D.L. 34/2019 (cosiddetto Decreto Crescita) che al comma 2 testualmente recita: “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1 i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali di fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione non superiore al valore soglia definito come percentuale differenziata per fascia demografica delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze previa intesa in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizi per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta inferiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 27 maggio 2017 N. 75 è adeguato in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018 del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018;

TENUTO CONTO che tale novità normativa relativamente al limite del fondo per la contrattazione integrativa va letta in stretta connessione alla prima parte del comma 2 dello stesso art. 33 del D.L. 34/2019 che ha modificato radicalmente il sistema di calcolo delle facoltà assunzioni degli Enti locali prevedendo la possibilità di assunzioni oltre il tradizionale “turn over” dei dipendenti cessati dal servizio negli anni precedenti per gli Enti che si collocheranno al di sotto degli specifici “valori soglia” previsti da un D.P.C.M adottato d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni – Autonomie locali e l'obbligo di procedere ad un piano di rientro graduale al di sotto di tali valori soglia che dovrebbero concludersi entro il 2025 per gli enti che si collocheranno al di sopra i parametri previsti dallo stesso D.P.C.M.;



RICHIAMATO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020 recante “ Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni attuativo del co.2 dello stesso art. 33 del D.L. 34/2019 per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018 ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

DATO ATTO che il citato D.P.C.M ribadisce che: “Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del D.L.25.05.2017 N° 75 è adeguato in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L 34 del 2019 per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018 ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018”;

ACCERTATO che il personale in servizio al momento è inferiore al 31.12.2018 e che tenuto conto del personale previsto come assumibile nel programma del fabbisogno del personale 2022 – 2024 e nel piano occupazionale 2022 lo stesso rimarrà inferiore o pressoché invariato e che pertanto, non necessita di adeguamento in aumento o diminuzione;

PRESO ATTO che la Corte dei Conti Sez. Autonomie con deliberazione N° 19 Sez. Aut. 2018 depositata il 18 ottobre 2018 ha definitivamente chiarito che gli incrementi del fondo risorse decentrate previste dall'art. 67 comma 2 lettera a) e b) del CCNL Funzioni Enti Locali del 21 Maggio 2018 in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare al limite stabilito dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017;

VISTA la determina N.128 dell'8.3.2022 con cui è stato costituito il fondo delle risorse decentrate di parte stabile nella misura di € **152.493,39** di cui risorse stabili soggette al limite € **98.692,13** risorse stabili non soggette al limite € **5.383,43** ed è stato precisato che la somma massima utilizzabile per le indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative nel rispetto delle somme stanziare nel 2016 ammonta a € **48.417,83**;

RICHIAMATA la determina N. 571 del 15.11.2022 con la quale si è stata approvata la costituzione definitiva delle risorse stabili e variabili;

DATO ATTO che per mera svista non erano state inserite nel fondo risorse variabili le somme per la corresponsione dei compensi ISTAT in favore del personale coinvolti nelle operazioni del Censimento permanente della Popolazione e abitazioni Anno 2022 e al personale che ha svolto le attività propedeutiche al censimento 2021;

RITENUTO dover integrare le risorse variabili del fondo di € 6.489,20 per compensi ISTAT corrispondente all'importo trasferito dall'Unione dei Comuni a cui è stata conferita la funzione statistica;



RICHIAMATA la delibera G.C. N°36 del 25.05.2021 con la quale è stata modificata la macrostruttura dell'Ente;

DATO ATTO che per consolidato orientamento giurisprudenziale si intendono escluse dai vincoli le seguenti risorse:

1. eventuali risorse stabili residue non utilizzate negli anni precedenti (art. 68 comma 1 del CCNL 21.05.2018) in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo ma una mera traslazione di spesa di somme certificate;
2. per analogia al punto precedente, eventuali economie derivanti dall'applicazione dello straordinario (art. 67 c. 3 lett.e) del CCNL 21.05.2018;
3. incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016;
4. **compensi ISTAT** come indicato dalla circolare MEF-RGS n. 16/2012, nelle relazioni illustrativa e tecnica al d.lgs. 75/2017, ed anche dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 13/2015;

VISTO il principio enunciato con deliberazione N°6 /2018 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti: Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D.lgs 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526 della L.205 del 2017 erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per singoli lavori servizi e forniture non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli Enti pubblici dall'art. 23 comma 2 del D.lgs 75/2017;

VISTA la delibera G.C. N°94 dell'08.10.2022 esecutiva ai sensi di legge con la quale sono stati dettati indirizzi nei confronti della delegazione trattante di parte pubblica per la costituzione del fondo della contrattazione decentrata Anno 2022;

DATO ATTO che nessuna somma a titolo di risorse variabili pari all'1,2% del monte salari anno 1997 e nessuna integrazione (RIA personale cessato) viene prevista per l'anno 2022 nel rispetto del vincolo finanziari del tetto di spesa 2016;

CHE sono state accertate per l'anno 2022 risorse variabili derivanti da: risparmio straordinario Anno 2021 art. 67 comma 3 lettera e) del CCNL del 21.05.2018 pari a € **11.164,33**;

CHE sono state previste per l'anno 2021 risorse variabili non ricomprese nel tetto di spesa per l'erogazione di incentivi per funzioni tecniche pari a € **3.611,96** e incentivi per recupero evasione IMU pari a € **6.000,00** e compensi ISTAT per € € **6.489,20**;

RIBADITO di dover procedere alla costituzione della parte stabile del fondo nonché della parte variabile esclusivamente per la parte variabile non soggetta a discrezionalità da parte dell'Ente;

VISTO l'allegato schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate Anno 2021 destinato agli utilizzi di cui all'art. 68 del CCNL 21.05.2018 di cui al prospetto



"**Allegato A**" nel rispetto dei vincoli tessé citate che costituisce parte integrante della presente determinazione;

RICHIAMATA la delibera G.C. N. 61 del 23.07.2021 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stata approvata la composizione della delegazione trattante di parte datoriale a parziale modifica della delibera G.C. N. 117/2019;

ATTESO che prima della sottoscrizione del contratto definitivo parte economica 20212 si provvederà ad acquisire il parere del Revisore Unico dei Conti in relazione al controllo sulla compatibilità dei costi di cui all'art. 40 bis comma 1 del D.lgs 165/2001 e succ. mod e int e dell'art. 5 CCNL 1.4.1999;

DATO ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267 del 18.08.2000;

ACCERTATO che non sussiste conflitto di interesse neppure potenziale tra il Responsabile del Settore che adotta l'atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e succ.

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. **DI INTEGRARE** per i motivi descritti in narrativa le risorse variabili del fondo per la corresponsione dei compensi ISTAT in favore del personale coinvolto nelle operazioni del Censimento della popolazione e delle abitazioni Anno 2022 nonché al personale che ha svolto le attività propedeutiche al censimento 2021; per l'importo complessivo trasferito dall'Unione Montana del Mugello cui è stata conferita la funzione di statistica di € **6.489,20** a parziale modifica della determina N° 571 del 15.11.2022;
3. **DI COSTITUIRE** il fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 21.05.2019 per complessive €**179.813,88** ad integrazione della determinazione N°128 dell'08.03.2022 composto da risorse stabili soggette al limite per € **98.692,13**, da risorse stabili non soggette al limite di cui all'art. 67 lettera a e b per complessive € **5.383,43**, e somme variabili non soggette al limite pari a € **27.320,49** nonché € **48.417,83** per la remunerazione delle indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative il tutto meglio rappresentato nel prospetto "**Allegato A**" che costituisce parte integrante della presente determinazione;
4. **DI DARE ATTO** che la spesa rispetta il limite di cui all'art. 23 2° comma del D.lgs 75/2017 e succ. mod e int ;
5. **DI DARE ATTO** che il personale in servizio al momento è inferiore al 31.12.2018 e che tenuto conto del personale previsto come assumibile nel



- programma del fabbisogno del personale 2021 – 2023 e nel piano occupazionale 2021 lo stesso rimarrà inferiore o pressoché invariato e che pertanto, non necessita di adeguamento in aumento o diminuzione del fondo come previsto dall'art. 33 comma 2 del D.L 34 del 2019 per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018 e dal D.P.C.M del 17.03.2020;
6. **DI DARE ATTO** che la spesa per il finanziamento degli istituti contrattuali previsti nel fondo per le risorse decentrate 2021 trova copertura per le somme previste per il finanziamento delle progressioni orizzontali e del comparto nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2022 ai capitoli per il pagamento delle retribuzioni e al cap. 4000 e al cap. 4000/3, cap. 4041/3 e cap. 4047/3 del bilancio di previsione 2022 (PEG 2022) tenendo conto dei principi contabili di cui all'art. 118/2011 e succ. mod e int e delle norme sul contenimento della spesa del personale di cui all'art. 1 comma 557 e seg. della Legge 296/2006 e succ. mod e int nonché del D.M. 17.02.2020;
 7. **DI DARE ATTO** che le ulteriori risorse confluite nel fondo per incentivi funzione tecniche trovano copertura nei rispettivi capitoli relativi al finanziamento delle opere programmate e che gli incentivi per il recupero IMU trovano finanziamento nel capitolo pertinente del bilancio di previsione 2022 (PEG 2022) ;
 8. **DI DARE ATTO** che prima della sottoscrizione del CCDI verrà acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti in relazione al controllo sulla compatibilità dei costi di cui all'art. 40 bis comma 1 del D.lgs 165/2001 e succ. mod. e int e dell'art. 5 CCNL 1.4.1999;
 9. **DI TRASMETTERE** copia della presente alle O.O.S.S. e alle RSU;
 10. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è il Vicario del Responsabile del Settore I la quale dichiara di non trovarsi in relazione al presente atto in una situazione di conflitto nemmeno potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e succ. mod e int;
 11. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.lgs 33/2013 e succ. mod e int; nonché all'albo pretorio on line;
 12. **DI DARE ATTO** che la firma del presente provvedimento equivale anche al rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267 del 18.08.2000;
 13. **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento al fine di presentare rilievi in merito alla legittimità dell'atto può essere proposto ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio e entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Firenzuola, 13-12-2022

IL RESP. DEL SETTORE
F.to BACCI FRANCESCO



COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze
Tel. 055-819941



COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze
Tel. 055-819941

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di determinazione in oggetto, esprime parere Favorevole di regolarità contabile dell'atto ai sensi art. 147-bis D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 13-12-2022

Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario
F.to BACCI FRANCESCO

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Firenzuola in data odierna ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Firenzuola, 17-12-2022

Il Responsabile del Procedimento
F.to Zarrillo Antonia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Firenzuola per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sopra riportata. Registro Pubblicazioni nr. 1281

Firenzuola, 02-01-2023

Il Responsabile del Procedimento
F.to Zarrillo Antonia

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Firenzuola,

IL RESPONSABILE

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa 2022	
DESCRIZIONE	2022

Risorse stabili

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)includo art. 32 c.1,2,7 art. 33 c.4 ecc.	€98.692,13
Art. 67 c.5 lett c) RIA personale cessato	
art.67 comma 2 lettera b)	€ 3.078,40
art.67 comma 2 lettera a) 83,20 per unità di personale destinate al 31.12.2015 a decorrere dal 31.12.2018 a valere per il 2019	€ 2.305,03
RIA EASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (QUOTA ANNUA) Art. 67 c.2 lett.c CCNL 2016-2018	€ 4.592,77
art.67 comma 2 lettera d) (recuperi di eventuali risorse erogate in eccesso su contratti di lavoro)	
Incremento valore medio di cui all'art. 33 comma 2 del D.L.34/2019	€ -
DECURTAZIONE FONDO -PARTE STABILE	-4.592,77
TOTALE RISORSE STABILI	€ 104.075,56
FONDO RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE di cui art. 23 comma 2 d.lgs 75/2017)(totale risorse stabili - art. 67 comma 2 lettera a) e b))	€ 98.692,13

art.67 comma 3 lettera a) (sponsorizzazioni - convenzioni-contributi)	
art.67 comma 3 lettera b) (piani di razionalizzazione)	
art.67 comma 3 lettera c) (RECUPERO EVASIONE ICI /IMU - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)	€ 6.000,00
Art.67 c.3 lett.a (attività non ordinariamente rese (ISTAT censimento)	€ 6.544,20
art. 67 comma 3 lettera e) economie fondo straordinario art. 14 del ccnl 1/04/1999	€ 11.164,33
art. 67 comma 3 lettera f) risorse art. 54 CCNL 14/9/2000 - destinazione quota spese notifiche per messo	
Art. 67 comma 3 lett. C) - Incentivi per funzioni tecniche	€ 3.611,96
art. 67 comma 3 lettera i) conseguimento di obiettivi e mantenimento definiti in programmazione (art. 15 comma 5)	
art. 67 comma 3 lettera j) (riservato a regioni a statuto speciale e città metropolitana)	€
RIA ED ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (Quota parte anno di cessazione (art. 63 comma 3 lett. D) CCNL 2016-2018	
art. 67 comma 3 lettera k) riservato al personale trasferito-unioni	€
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	
Totale Risorse variabili	€ 27.320,49
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di Posizione Organizzativa	48.417,83
Totale Risorse variabili SOGGETTE AL LIMITE	
TOTALE FONDO SOGGETTO AL LIMITE di cui art. 23 comma 2 dlgs 75/2017	€ 147.109,96
TOTALE FONDO ANNO 2022	€179.813,88